

Tfr, decesso del lavoratore e presentazione della dichiarazione di successione

Matteo Ferraris Responsabile dei servizi fiscali di Confindustria Alessandria

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 6 febbraio 2009, n. 36, chiarisce quando è dovuta la presentazione della dichiarazione di successione al datore di lavoro

L'ente previdenziale può disporre il pagamento del debito a titolo di «trattamento di fine servizio» anche in assenza dell'avvenuta esibizione della dichiarazione di avvenuta successione.

Con la risoluzione n. 36/E/2009, di seguito riportata, l'Agenzia ritorna sulla procedura che il datore di lavoro (in quanto debitore della successione in relazione ai crediti vantati dal *de cuius*) deve seguire per ottemperare alle proprie obbligazioni.

La materia, come è noto, è stata oggetto di ripetuti interventi (vedi box) tesi, dapprima ad estendere la quota esente (franchigia)⁽¹⁾ dall'imposta sulle successioni; successivamente, ad abrogare l'imposizione (pur senza abrogare la norma); da ultimo a ripristinare l'imposizione seppure con una modulazione delle aliquote.

Le norme in «successione»

- Legge n. 388/2000 - introduzione di una franchigia
 - La norma è stata in vigore sino al 23 ottobre 2001
- Legge n. 383/2001, art. 13 - soppressione dell'imposizione sulle successioni
 - La norma è stata in vigore dal 24 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006
- DI n. 262/2006 (convertito con legge n. 286/2006), art. 2, comma 47, ha ripristinato l'imposta sulle successioni e donazioni.
 - La norma è stata in vigore dal 3 ottobre 2006

Tali interventi hanno comportato un continuo aggiornamento delle procedure di interesse dei datori di lavoro (debitori) sui quali non ha mai cessa-

to di incombere la disposizione (mai abrogata) contenuta nell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 346/1990 secondo la quale «*I debitori del defunto (...) non possono pagare le somme dovute (...) agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, (...) e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione*».

La risoluzione n. 36/E/2009

La nuova risoluzione interviene sulla particolare procedura prevista dal codice civile e dall'articolo 5, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica (Dpr) n. 1032/1973 per il trattamento di fine rapporto (o servizio) e per l'indennità sostitutiva del preavviso.

Il codice civile e la normativa speciale che regola il pubblico impiego distinguono, infatti, il diritto alla percezione delle somme a seconda che le stesse siano percepite *iure proprio* o *iure successionis*.

La distinzione ha effetti anche ai fini dell'imposta sulle successioni.

«Iure proprio» o «iure successionis»

La distinzione del diritto alla percezione delle somme secondo un diritto speciale (*iure proprio*) ovvero secondo un diritto successorio generale (*iure successionis*), è l'elemento intorno a cui si snoda la nota di prassi giungendo alla conclusione secondo cui la percezione delle somme *iure proprio* non è sottoposta al vincolo di produzione documentale imposto dall'articolo 48 del Testo unico sulle successioni.

La conclusione non presenta novità sostanziali rispetto alle conclusioni a cui poteva giungere l'interprete.

I crediti derivanti dal rapporto di lavoro, soggetti all'obbligo successorio, sono da includere nella dichiarazione di successione e si distinguono solo

(1) Le franchigie erano collocate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 7 del Tus. Tali commi sono stati abrogati dall'art. 2, comma 52, lett. a), DI n. 262/2006. La stessa norma (art. 2, commi 48 e 49, DI n. 262/2006) ha rimodulato le aliquote prevedendo l'imposizione per il valore eccedente un importo variabile in funzione del percettore.

in relazione alla forma tecnica con cui sono assoggettate ad altra imposizione (Irpef: tassazione ordinaria o tassazione separata).

A tale regola generale è contrapposta un'eccezione nel solo caso rappresentato quale assegnazione *iure proprio* delle somme.

È su tale eccezione che interviene la risoluzione in commento ricordando come, in caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine «rapporto» e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere pagate direttamente alle persone indicate nell'articolo 2122 del codice civile.

Nel pubblico impiego, la stessa dinamica coinvolge il trattamento di fine «servizio», ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 1032/1973.

Le distinte norme - in deroga ai principi generali della successione *mortis causa* - garantiscono l'assegnazione delle particolari somme ai soggetti espressamente indicati nelle norme stesse.

Tale assegnazione può avvenire, però, solo se la morte si verifica in costanza di lavoro ovvero di servizio e non anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Ove, infatti, «Tfr» e «Tfs» fossero percepiti dopo che il rapporto di lavoro (ovvero di servizio) si sia interrotto, gli aventi diritto *ope legis* perderebbero il privilegio a favore dell'asse ereditario e le somme sarebbero incassate dall'asse ereditario al pari di altri crediti.

La ragione di tale privilegio è rinvenibile nella funzione previdenziale che «Tfr» e «Tfs» assumono nella particolare fattispecie del decesso del lavoratore ancora in attività.

Riaffermando tale distinzione, la risoluzione ricorda come le indennità *iure proprio* non concorrano a formare l'attivo ereditario e che la loro corresponsione sia indipendente dall'accettazione dell'eredità. Da ciò, pertanto, si fa derivare che **il datore di lavoro non è vincolato all'adempimento dell'esibizione della dichiarazione prima di disporre il pagamento.**

Poiché, però, la riserva legale di destinazione è limitata all'ipotesi di decesso del lavoratore in attività di servizio e non opera per l'evento «morte» successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo (ovvero in assenza dei soggetti individuati dalla legge)⁽²⁾, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene,

e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione.

Ove, dunque, le somme in analisi siano percepite *iure successionis*, il pagamento delle stesse deve essere preceduto dall'esibizione della documentazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 346/1990.

Aspetti procedurali

Nei seguenti casi:

1. decesso del lavoratore successivamente alla risoluzione del rapporto (o servizio);

2. decesso del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro (o servizio) ma in assenza di aventi diritto legittimati ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile ovvero dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) n. 1032 del 1973.

Il datore di lavoro, prima di porre in pagamento le somme, deve richiedere ed ottenere dagli eredi, oltre alla documentazione attestante il decesso e il grado di parentela o coniugio:

□ **il certificato rilasciato dall'Ufficio del Registro competente**, attestante che nella dichiarazione di successione, regolarmente presentata, sono compresi i crediti relativi alle somme da erogare dal datore di lavoro,

□ ovvero, in alternativa,

□ **la copia autentica della dichiarazione di successione stessa**, rilasciata dall'Ufficio su richiesta dell'erede.

Esonero dall'obbligo dichiarativo

Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, il datore può pagare le somme dovute previa **attestazione scritta, da parte degli eredi, di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione.**

Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 346 del 1990, l'esonero ricorre qualora sussistano congiuntamente le seguenti circostanze:

1) l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, ai sensi degli articoli 74 e 75 c.c.;

2) l'attivo ereditario non abbia un valore superiore a 50.000.000 di lire (€ 25.822,84);

3) l'attivo ereditario non comprenda beni immobili ovvero diritti reali immobiliari.

(2) In assenza dei soggetti individuati dalla legge, il trattamento di fine rapporto è devoluto secondo le norme della successione *mortis causa*, tanto testamentaria che legittima (Corte Cost. 19 gennaio 1972, n. 8 e Corte Cost. 4 aprile 1996, n. 10).

Con l'interpello in esame, concernente la liquidazione delle indennità di fine servizio o di fine rapporto, nell'ipotesi di decesso dell'avente diritto, l'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica) ha esposto il seguente

Agenzia delle Entrate **Risoluzione 6 febbraio 2009, n. 36**

Oggetto: Istanza di interpello, articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto a seguito del decesso del titolare - Obbligo di presentazione della dichiarazione di successione

mortis causa - nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono ad una funzione previdenziale. Tali soggetti acquistano le indennità *iu-*

Quesito

L'istante chiede di conoscere se il pagamento del trattamento di fine rapporto (Tfr) o di fine servizio (Tfs), in caso di morte del lavoratore dopo il collocamento a riposo, sia condizionato alla preventiva acquisizione da parte dell'istituto di previdenza del certificato di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, secondo il disposto di cui all'art. 48 Dlgs 31.10.90, n. 346, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni» (Tus).

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'Inpdap afferma di aver chiarito con nota operativa n. 11 del 19 ottobre 2007 che occorre la prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio spettante *iure successiois*. La suddetta prova, invece, non è necessaria nell'ipotesi di trasferimento delle predette indennità *iure proprio*.

Parere della Direzione

L'istanza viene esaminata nell'ambito della generale attività di consulenza dell'Agenzia delle Entrate (circ. 18.5.2000, n. 99), in quanto non contiene la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza. Si precisa, pertanto, che il parere di seguito reso non produce gli effetti tipici dell'interpello. Il trattamento di fine rapporto o di fine servizio è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente in costanza del rapporto lavorativo. Al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione dello stesso, l'ente previdenziale presso il quale il lavoratore risulta iscritto provvede alla erogazione delle relative somme. Ai sensi dell'articolo 5, c. 1, Dpr 29.12.73, n. 1032 e dell'art. 2122 c.c. - in deroga ai principi generali della successione

re proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge. Nella suddetta ipotesi il trattamento di fine rapporto non concorre a formare l'attivo ereditario, la sua corresponsione è indipendente dall'accettazione dell'eredità e l'ente previdenziale non è vincolato all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 48 del Tus prima di disporre il pagamento. In assenza dei soggetti individuati dalla legge, il trattamento di fine rapporto è devoluto secondo le norme della successione *mortis causa*, tanto testamentaria che legittima (vedi Corte Cost. 19.1.1972, n. 8 e Corte Cost. 4.4.96, n. 10). In questo ultimo caso l'acquisto dell'indennità, avviene, pertanto, *iure ereditario*, e l'istituto previdenziale non può procedere alla liquidazione se non è stata fornita la prova della presentazione della denuncia di successione o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non era obbligato a presentarla (cfr. ris. 29.10.98, n. 162). La riserva legale di destinazione in esame è fissata dal legislatore con riguardo all'ipotesi di decesso del lavoratore in attività di servizio e non opera se l'evento morte è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo, infatti, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione. Alla luce dei chiarimenti forniti in precedenza, si ritiene che, in riferimento alla fattispecie rappresentata, l'istituto previdenziale, prima di liquidare in favore degli eredi l'indennità spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo, debba acquisire, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 48 del Tus il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell'interessato che non sussiste l'obbligo di ottemperare a tale adempimento. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservate dagli uffici.